



n. [REDACTED] R.G.
IL GDP DR.SSA ROSETTA MIELE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI
DR. Rosetta MIELE

SENT. N. [REDACTED] / 17
R. G. [REDACTED] / 16
CRON. [REDACTED] / 17
REP. [REDACTED]

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

riservata all'udienza del 07.06.2017,
nella causa iscritta al n. [REDACTED] / 2016 R.G.

TRA

Ditta [REDACTED] con sede in Napoli alla via [REDACTED], elettivamente domiciliata in Napoli alla Piazza Bovio n. 14, presso lo studio dell'Avv. Andrea Gaudino, cf. GDNNDR73C17F839K, che la rappresenta e difende giusta mandato in calce all'atto di citazione.

Pec: andreagaudino@avocatinapoli.legalmail.it

ATTORE

E

Telecom Italia spa, in pers. Del leg. Rapp. P.t., p. iva 00488410010, con sede in Milano alla via Gaetano Negri n. 1, elettivamente domiciliata in Napoli alla Piazza Bovio n. 22, presso lo studio dell'Avv. [REDACTED], cf. [REDACTED], e dell'Avv. [REDACTED], cf. [REDACTED], che la rappresentano e difendono in virtù di mandato in calce all'atto di citazione notificato.

PEC: [REDACTED]



n. [REDACTED] R.G.
IL GDF DR.SSA ROSETTA MIELE

CONVENUTA

CONCLUSIONI:

Per l'attore: accogliere la domanda ed accertare e dichiarare la responsabilità della SPA Telecom Italia, in pers. del leg. Rapp. P.t., per l'indebita sospensione della connessione ad Internet riferita all'utenza n. [REDACTED] e condannarla a corrisponderle il giusto dovuto di euro 440,00 a titolo di indennizzo per il disservizio fonia dal 22 giugno 2015 al 24 giugno 2015, oltre euro 82,50 per il disservizio ADSL dal 17 giugno 2015 al 22 giugno 2015; oltre il maggior danno patito, per un totale complessivo di euro 1.000,00, oltre interessi dalla domanda, nonché spese, diritti ed onorari del procedimento con attribuzione al procuratore anticipatario.

Per la convenuta: rigettare la domanda in quanto inammissibile, improponibile, infondata in fatto ed in diritto e non provata; vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione al procuratore anticipatario.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Preliminarmente si osserva che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in ossequio al nuovo art. 132 c.p.c. come novellato ex lege 69/09, entrata in vigore il 4/7/09.

Ammesse ed assunte le prove dedotte, sulle conclusioni di cui all'epigrafe e previa discussione, la causa è stata assegnata a sentenza in data 07.06.2017.

La domanda, così come proposta, va dichiarata ammissibile per aver rispettato, l'attore, il contenuto del combinato disposto degli artt. 163 e 164 cpc. e proponibile per aver, preventivamente, avviata la procedura conciliativa presso il CORECOM della Regione Campania, prevista dall'art. 3 e 4 della delibera n.182/02/CONS del 19/6/02 dell'Autorità per la garanzia nelle Comunicazioni, a norma dell'art. 1 comma 11 della L. 31/7/97 n.249, depositando in atti



n. [REDACTED] R.G.
II. GDP DR.SSA ROSETTA MIELE

verbale di mancato accordo.

Nel merito, la domanda è fondata e va accolta nei limiti di cui in motivazione.

In via preliminare va dichiarata la proponibilità della domanda dell'istante, essendo stato provato il tentativo di conciliazione con la nota citata innanzi - verbale di mancato accordo - ed allegata agli atti del giudizio.

La domanda va, inoltre, dichiarata ammissibile in quanto è stata provata la legittimazione attiva e passiva delle parti in giudizio.

E' stato provato che l'istante, titolare di un'agenzia immobiliare, ha stipulato il contratto "business" con il gestore telefonico Telecom Italia spa ed avente numero [REDACTED] per la fruizione del servizio di fonia e ADSL per la navigazione in internet (documentazione in atti), che ha regolarmente richiesto la riattivazione della linea telefonica e dell'ADSL a seguito del disservizio, come affermato dal teste sig. [REDACTED] all'udienza del 14.11.2016.

Asseriva il teste che il titolare della ditta [REDACTED] una chiamata telefonica dall'operatore della Telecom che lo invitava a cambiare il proprio piano tariffario con uno denominato Fibra; che il sig. [REDACTED] non accettava l'offerta proposta dalla Telecom; che verso la metà del mese di marzo subiva un primo disservizio che interessava la fonia e l'ADSL, affermando che [REDACTED] resosi conto del disservizio contattava più volte la Telecom in sua presenza, la quale inviava un tecnico che risolveva il problema; che nel mese di giugno si verificavano vari disservizi perduranti per circa una settimana, uguali disservizi si verificavano verso la metà del mese di luglio; che svolgendo, [REDACTED] attività di agente immobiliare aveva dovuto affrontare diverse problematiche, tra cui comprare schede telefoniche per il traffico mobile ai propri collaboratori, acquistare due router per la connessione internet, inoltre, ha precisato di essere a conoscenza di

3/5



R.G.
IL GDP DR.SSA ROSETTA MIELE

tale acquisto per averlo personalmente aiutato nell'installazione.

La Telecom Italia, riconosceva, peraltro, valide le doglianze, come da missiva del 30.06.2015

Indirizzata alla [REDACTED]

Ne consegue che dalla deposizione del teste- riportate sul verbale di causa- risulta che l'istante aveva avvisato dei disguidi immediatamente e ripetutamente alla Telecom.

La Telecom Italia spa, regolarmente costituita non ha proceduto a provare i motivi del disservizio e/o servizio non conforme al contratto di somministrazione.

Si conclude, quindi, che trattandosi, nel caso di specie di contratto di somministrazione di servizio di telefonia ed internet, Linea Valore + e Tutto senza Limiti, continuata per uso "business", con obblighi reciproci per i contraenti; la Telecom Italia risulta inadempiente nei confronti dell'istante, che, invece, ha pagato il servizio di allacciamento e di fruizione.

Per quanto innanzi esposto il giudice -rilevato che ai sensi dell'art. 1453 c.c. vi è stata la mancata osservanza del contratto da parte della Telecom Italia la dichiara inadempiente e la condanna a risarcire l'utente istante della somma di complessivi euro 500,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, salvo compensazione per eventuali differenze che la Telecom Italia contabilizzerà, tenuto conto del contratto sottoscritto.

Il richiesto danno economico non è stato documentato, né provato nella sua entità. Non è stato provato il traffico commerciale al quale far riferimento. Consegue da tanto che essendo la linea mancata per limitati giorni lavorativi, il giudice ha ritenuto equo liquidare la detta somma ai fini risarcitori.

Non è riconosciuto il danno esistenziale in quanto la Istante è una Ditta Individuale.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo successivo



R.G.
IL GDP DR.SSA ROSETTA MIELE

tenendosi conto dell'attività processuale svolta e delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il giudice di pace di Napoli definitivamente pronunciando sulla domanda della Ditta [REDACTED]

[REDACTED] così decide:

- Accoglie la domanda;
- Dichiaro la Telecom Italia s.p.a. inadempiente contrattualmente nei confronti dell'utente.
- Condanna la Telecom Italia S.p.A in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore dell'Istante della somma di euro 500,00, quale risarcimento per danni patrimoniali a fronte del mancato e regolare servizio di telefonia.
- Sulla detta somma dovranno essere corrisposti gli interessi dalla domanda al soddisfo.
- Condanna altresì la convenuta Telecom Italia spa, in pers. del leg. Rapp. P.t., al pagamento delle spese di giudizio da liquidarsi al procuratore antistatario per complessivi euro 660,00 di cui euro 50,00 per spese, euro 610,00 per onorario, oltre spese generali, IVA e C:P:A, come per legge.
- Dichiaro la sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.

Così deciso in Napoli il 07.09.2017

IL CANCELLIERE
Carmela Anna Sapio



Il Giudice di Pace

Dr.ssa Rosetta Miele

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Napoli, li 8 SET. 2017



IL CANCELLIERE
Carmela Anna Sapio

www.assorimborsi.it